



CH-3003 Berna, SG-DATEC

Radio Fiume Ticino SA
Palagiovani
Via Varenna 18
6600 Locarno

Berna, 11 gennaio 2024

Concessione per una radio locale commerciale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

rilasciata dal Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

a **Radio Fiume Ticino SA**
Palagiovani, Via Varenna 18, 6600 Locarno

visti gli articoli 38 e segg. della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV)¹

¹ RS 784.40

1. Sezione: Diritti

Articolo 1 Oggetto

Il concessionario ha il diritto di diffondere un programma radiofonico locale e regionale ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 lettera a LRTV nella regione Sopraceneri ai sensi della lettera n dell'allegato 1 numero 4.1 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)².

Articolo 2 Diffusione

¹ Il concessionario fa diffondere il suo programma via etere terrestre tramite DAB+. Ha diritto alla diffusione (diritto di accesso) sulla piattaforma DAB+ che copre la regione specificata all'articolo 1 e il cui operatore è obbligato a diffondere il programma conformemente alla concessione radiofonica (obbligo di diffusione).

² Il concessionario ha diritto a una diffusione in qualità sufficiente conformemente all'allegato 1 ORTV almeno nella regione definita. Per la diffusione del suo programma questo versa all'operatore della piattaforma DAB+ un indennizzo orientato ai costi.

³ Se il concessionario non adempie più il suo obbligo di pagamento, l'UFCOM può, su denuncia, sospendere l'obbligo di diffusione dell'operatore della piattaforma DAB+ di cui al capoverso 1

⁴ La diffusione su linea del programma nella zona di copertura avviene conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV (diritto di accesso). Il concessionario può diffondere il suo programma radiofonico su linea anche al di fuori della sua zona di copertura.

Articolo 3 Partecipazione al canone

¹ Il concessionario ha diritto a una quota di partecipazione al canone di 1'598'538 franchi l'anno.

² La quota di partecipazione al canone non può superare il 70 per cento dei costi d'esercizio del concessionario.

³ I costi d'esercizio sono definiti in base all'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione³. Devono essere riportati secondo il piano contabile dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

⁴ L'UFCOM versa al concessionario l'80 per cento della quota di partecipazione al canone su base trimestrale durante l'anno in corso e il restante 20 per cento l'anno successivo, dopo la revisione dei conti annuali.

⁵ Se dalla verifica dei conti annuali risulta che la quota di partecipazione al canone supera il 70 per cento dei costi d'esercizio del concessionario, l'UFCOM ridurrà di conseguenza l'importo rimanente da versare o chiederà la restituzione della quota di partecipazione al canone versata in eccesso.

² RS 784.401

³ RS 784.401.11

2. Sezione: Obblighi

Articolo 4 Portata del mandato di prestazioni

¹ Se non diversamente specificato nella presente concessione, le informazioni fornite nella domanda sono vincolanti. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la portata, il contenuto e il tipo del programma, l'organizzazione e il finanziamento.

² Il concessionario può scendere temporaneamente al di sotto delle prestazioni garantite ai sensi del capoverso 1 e previste nella presente concessione soltanto con l'autorizzazione dell'UFCOM. Informa immediatamente per iscritto l'UFCOM non appena si verificano circostanze che comportano il mancato rispetto del suo mandato di prestazioni conformemente alla domanda e alla concessione.

Articolo 5 Mandato di programma

¹ Con il suo programma il concessionario contribuisce alla formazione democratica delle opinioni e della volontà del suo pubblico.

² La sua offerta informativa è rilevante, professionale e variata, i suoi rendiconti sono oggettivi e indipendenti.

³ Nella sua offerta informativa copre una vasta gamma di temi e riflette la pluralità delle opinioni e degli interessi. Diffonde questi contenuti mediante un ampio ventaglio di forme giornalistiche.

⁴ Nella sua offerta lineare, durante le fasce orarie di maggiore ascolto, il concessionario informa in merito agli avvenimenti locali e regionali. Ogni settimana diffonde almeno 150 minuti di offerta informativa regionale (repliche incluse) di propria produzione su settori quali politica, economia, cultura, formazione, società e sport.

⁵ Nel farlo considera gli avvenimenti di tutta la zona di copertura.

⁶ Rielabora una buona parte delle informazioni regionali in formati giornalistici volti all'approfondimento, alla classificazione e all'analisi, per presentare gli antefatti e il contesto degli avvenimenti.

⁷ Il concessionario deve porre, dal profilo giornalistico, l'accento del proprio programma sul Sopraceneri.

⁸ L'UFCOM verifica il rispetto della disposizione e nel farlo può ricorrere ad esperti esterni.

Articolo 6 Mandato culturale

Il concessionario illustra la produzione culturale regionale e riferisce sulle manifestazioni culturali nella sua zona di copertura.

Articolo 7 Offerta su Internet e sulle piattaforme digitali

¹ Il concessionario può, nell'ambito del suo mandato di programma, pubblicare programmi radiofonici su Internet e sulle piattaforme digitali.

Articolo 8 Garanzia della qualità redazionale

¹ Il concessionario dispone dei documenti seguenti, che mette a disposizione del pubblico in forma adeguata:

- a. un regolamento interno che disciplina la ripartizione dei compiti e delle responsabilità;
- b. uno statuto della redazione che sancisce la separazione fra attività redazionali ed economiche;
- c. linee direttrici giornalistiche che, con riferimento al mandato di programma, descrivono i valori fondamentali e gli obiettivi dell'organizzazione mediatica.

² In riferimento al mandato di programma, dispone di un sistema di garanzia della qualità redazionale che comprende almeno quanto segue:

- a. la dichiarazione di lavorare in conformità con le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore;
- b. obiettivi e norme in materia di qualità concernenti il contenuto e la forma;
- c. un piano delle trasmissioni che definisce il contenuto dell'offerta e l'effetto desiderato sul pubblico;
- d. processi prescritti che consentono di verificare regolarmente se le norme e gli obiettivi stabiliti in materia di qualità sono raggiunti, ossia meccanismi consolidati per garantire l'offerta dei programmi (ad es. procedure di controllo) e migliorarla (ad es. sistemi di feedback);
- e. la designazione di una persona o funzione responsabile della garanzia della qualità.

Articolo 9 Programmisti

¹ Il concessionario assume un numero sufficiente di programmisti per adempiere il mandato di programma;

² Il rapporto tra programmisti con formazione conclusa e programmisti in formazione deve essere di almeno tre a uno.

³ Il concessionario presta attenzione alla diversità fra i suoi programmisti.

Articolo 10 Formazione e formazione continua

¹ Il concessionario promuove e finanzia in maniera importante la partecipazione dei suoi programmisti in corso di formazione o che l'hanno terminata a formazioni e formazioni continue specifiche alla professione.

² Nell'ambito della relazione annuale indica le misure adottate nel settore della formazione e della formazione continua dei suoi programmisti con formazione conclusa, di quelli in corso di formazione e dei praticanti.

³ Comunica all'UFCOM, nell'ambito della relazione annuale, l'importo previsto per promuovere la formazione e la formazione continua esterne.

Articolo 11 Condizioni di lavoro del settore

¹ Il concessionario si impegna a non peggiorare le condizioni di lavoro dei programmisti con formazione conclusa e in via di formazione, regolamentate nel CCL/accordo/contratto dell'impresa.

² Se l'UFCOM svolge un'indagine presso i concessionari per determinare le condizioni di lavoro abituali del settore, il concessionario deve fornirgli, su richiesta e gratuitamente, tutte le informazioni pertinenti.

Articolo 12 Misure in caso di crisi e catastrofi

Il concessionario prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per adempiere il suo mandato di prestazioni nel limite del possibile anche in situazioni di crisi e in caso di catastrofe.

3. Sezione: Rendiconto

Articolo 13 Rendiconto

² L'obbligo di rendiconto annuale è retto dall'articolo 27 ORTV.

³ Il rapporto annuale del concessionario contiene in particolare indicazioni circa:

- a. l'attuazione del mandato di programma in base all'articolo 5 della concessione;
- b. l'attuazione del mandato culturale in base all'articolo 6;
- c. il rispetto degli obiettivi e standard di qualità in base all'articolo 8;
- d. le misure di formazione e formazione continua in base all'articolo 10;
- e. l'effettivo del personale in base all'articolo 9;
- f. le misure concernenti situazioni di crisi e di catastrofe in base all'articolo 12.

⁴ Il conto annuale del concessionario si fonda sulle disposizioni del piano contabile dell'UFCOM.

⁵ L'UFCOM mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni relative al concessionario:

- a. la relazione annuale;
- b. informazioni desunte dal conto annuale, per quanto consentito in base all'articolo 27 ORTV.

4. Disposizioni finali

Articolo 14 Durata

La presente concessione è valida dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 a condizione che la decisione di concessione passi in giudicato.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

A handwritten signature in black ink, reading "Albert Rösti". The signature is written in a cursive style with a large initial 'A' and a distinct 'L' at the end.

Albert Rösti
Consigliere federale